

COMUNE DI BOLLENGO

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L. C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D. Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate le ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1, commi 142 – 144 della legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), nonché tutte le ulteriori normative vigenti e le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Bollengo, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Bollengo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Determinazione dell'aliquota

- 1. L'aliquota è fissata per l'anno 2008 nella misura di 0,5% punti percentuali.
- 2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, entro i limiti fissati dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione: In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
- 3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002.
- 4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 5
Modalità di versamento

- 1. Il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6
Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D. Lgs. 471 - 472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 7
Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigente.

Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2008.**

